

Regione Autonoma della Sardegna

ATS SARDEGNA

* * * * *

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA

Affidamento in Concessione per cinque anni del servizio di gestione e installazione, negli spazi aziendali, di distributori automatici per l'erogazione di bevande e alimenti dislocati nelle varie sedi della ASSL Cagliari (LOTTO 1) e della ASSL Olbia (LOTTO 2) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT.

Capitolato speciale d'oneri

Sommario

| | |
|--|-----------|
| ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA, DURATA E STIMA CONCESSIONE | 4 |
| ART. 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO..... | 4 |
| ART. 3 - UBICAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 5 |
| ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (SPECIFICHE TECNICHE)..... | 5 |
| ART. 5 - NORME PER LE APPARECCHIATURE (REQUISITI DI CONFORMITÀ) | 6 |
| ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE..... | 6 |
| ART. 7 - PREZZI MASSIMI APPLICABILI | 8 |
| ART. 8 - CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO | 9 |
| ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI | 10 |
| ART. 10 - SISTEMA HACCP..... | 11 |
| ART. 11 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO | 11 |
| ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE | 12 |
| ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | 12 |
| ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO | 13 |
| ART. 15 - DOVERI DEL PERSONALE..... | 13 |
| ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA | 14 |
| ART. 17 - PENALI | 14 |
| ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI | 15 |
| ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 16 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE | 16 |
| ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO | 16 |
| ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO | 17 |
| ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI | 17 |
| ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 17 |
| ART. 25 - FORO E CLAUSOLE FINALI | 18 |

ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA, DURATA E STIMA CONCESSIONE

1.1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei distributori automatici per l'erogazione di bevande e alimenti e nello specifico è suddiviso nel seguente modo:

- **LOTTO 1:** n. 126 distributori automatici per la ASSL Cagliari;
- **LOTTO 2:** n. 23 distributori automatici per la ASSL Olbia;

Il numero di distributori è rapportato alle attuali esigenze dell'Amministrazione concedente, valutate al momento della predisposizione del presente Capitolato la quale si riserva la facoltà, successivamente all'affidamento del servizio, di **richiedere l'aumento** o la **diminuzione** del numero di distributori automatici installati. Il Concessionario si impegna ad eseguire la variazione richiesta e ad adeguare conseguentemente in aumento o in diminuzione il canone dovuto, in relazione alla tipologia di distributore da installare o rimuovere, secondo i parametri di costo contenuti nell'offerta.

L'utilizzo del suddetto servizio da parte dell'utenza anche esterna è facoltativo. Pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di **risarcimenti o indennizzi** comunque denominati, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale scarsa o mancata utilizzazione da parte dell'utenza. L'Amministrazione, pertanto, non è responsabile degli effettivi introiti del gestore.

Il Concessionario rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa in relazione ad eventuali contrazioni legate al numero degli utenti, assumendosi in via esclusiva il relativo rischio di gestione.

1.2 - DURATA

La durata della concessione è stabilita in **5 anni**.

Il Concessionario alla scadenza della concessione, dietro richiesta da parte dell'Azienda sarà comunque obbligata a garantire il Servizio per ulteriori **6 mesi** e fino all'individuazione di un nuovo affidatario.

1.3 – STIMA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto **per il quinquennio** della Concessione stimato è il seguente:

- Lotto 1 € **2.394.475,20**
- Lotto 2 € **188.481,30**

Tale stima, è calcolata ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del fatturato prodotto dai concessionari uscenti e ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale è pari a euro 6.250,00 per il lotto 1, e di euro 1.750,00 per il lotto 2.

ART. 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il contesto di riferimento del lotto 1 è la ASSL di Cagliari con i suoi Distretti meglio identificati nell'allegato "ALLEGATO 1 - Ubicazione Distributori Automatici ASSL Cagliari". Il servizio è rivolto sia al personale dipendente che all'utenza esterna.

Il contesto di riferimento del lotto 2 è la ASSL di Olbia con alcuni dei suoi Distretti meglio identificati nell'allegato "ALLEGATO 2 - Ubicazione Distributori Automatici ASSL Olbia". Il servizio è rivolto sia al personale dipendente che all'utenza esterna.

ART. 3 - UBICAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori non potranno essere collocati in altri siti diversi da quelli attualmente già collocati, salva diversa indicazione da parte dell'Azienda concedente. I distributori automatici dovranno essere collocati nei luoghi indicati negli allegati 1 o 2 (a seconda del lotto di riferimento). Sarà cura del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), o suo delegato, coordinare le operazioni di collocazione degli stessi.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (SPECIFICHE TECNICHE)

I distributori automatici da installare presso le varie strutture aziendali dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- 1) essere di **nuova fabbricazione o paragonabili al nuovo e di ultima generazione** (es. “*free standing*”). L'anno di introduzione sul mercato non dovrà essere anteriore al 2017. A tal fine la ditta che si aggiudicherà l'appalto, dovrà produrre il numero di matricola e la denominazione della ditta produttrice di ciascun distributore che dovrà essere marchiato CE;
- 2) essere dotati di **kit serbatoio autonomo per l'acqua**. L'acqua dovrà essere fornita dal Concessionario e non potrà in alcun modo essere prelevata dalla rete idrica dell'Azienda concedente. Il Concessionario si impegna a certificare la provenienza dell'acqua utilizzata e a fornire con cadenza semestrale le analisi a dimostrazione dell'idoneità della stessa;
- 3) essere di **facile pulizia e disinfettabili**, sia internamente che esternamente, tali da garantire il rispetto delle norme igieniche dei prodotti distribuiti
- 4) avere le **superfici interne** destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e certificato ai sensi di legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- 5) avere le **sorgenti interne di calore** collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- 6) essere **rialzati da terra**, al fine di poter consentire la pulizia del pavimento sottostante e adiacente, per il tramite di piedi fissi o ruote;
- 7) avere il **dispositivo esterno** di erogazione non esposto a contaminazioni;
- 8) avere un adeguato sistema che garantisca l'idonea **temperatura di conservazione** ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare l'erogazione qualora la temperatura di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o per i prodotti sfusi stabiliti nel piano di controllo;
- 9) avere l'**etichettatura sull'apparecchiatura** da cui risulti il nominativo e ragione sociale del Concessionario e le modalità per contattare via cellulare, numero verde o telefono fisso il referente specificatamente individuato per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
- 10) essere dotati di **sistemi di rilevazione** delle erogazioni per fasce di prezzo;
- 11) dovranno essere muniti di **gettoniera** che accetti qualsiasi tipo di moneta e banconote e dotati di dispositivo rendi-resto;
- 12) essere dotati di **“lettore”** per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del Concessionario previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 3,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- 13) dovranno segnalare chiaramente l'**indisponibilità del prodotto** e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- 14) dovranno inoltre, nel caso di distributori di bevande calde, fornire automaticamente un adeguato **numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette** preferibilmente biodegradabili e compostabili e consentire altresì la possibilità di scelta del quantitativo di zucchero.

ART. 5 - NORME PER LE APPARECCHIATURE (REQUISITI DI CONFORMITÀ)

I distributori dovranno:

- 1) essere rispondenti alle **norme vigenti** in **materia di sicurezza degli impianti**, delle macchine, di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. 27.01.2010 n° 17, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- 2) rispettare la norma **CEI EN 60355** e in generale tutte le norme tecniche per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita (norme riferite all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti);
- 3) essere **alimentati** direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- 4) essere provvisti di **adeguate protezioni** come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- 5) essere provvisti di **interruttore magnetotermico differenziale** di sensibilità adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30mA$ comunemente definito "interruttore salvavita";
- 6) essere muniti di uno dei **marchi di certificazione riconosciuti** da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ o equivalente;
- 7) essere conformi alle **norme** relative alla compatibilità elettromagnetica;
- 8) contenere (nel caso di distributori automatici per bevande fredde e alimenti) **gas refrigeranti** in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (es. Regolamento CE 29 giugno 2000, n. 2037/2000, D.P.R. 147/2006, ecc).

Per ogni tipologia di distributore automatico dovrà essere fornita all'Amministrazione concedente la seguente documentazione ai sensi del D.Lgs. 27.01.2010 n° 17:

- dichiarazione di conformità;
- almeno un manuale di istruzioni per l'uso per ogni tipologia di macchina, corredato di apposita certificazione di omologazione, come richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e garantire, in ogni momento, la rispondenza alle norme igienico-sanitarie in vigore.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

Il Concessionario si impegna a fornire ed erogare tramite distributori automatici le sotto elencate tipologie di prodotto con la facoltà di inserirne anche di ulteriori, salvo il rispetto di quanto indicato nei documenti di gara.

a) Bevande calde

- caffè in grani, prodotto di marca di rilevanza nazionale e di ottima qualità (almeno di 1^a miscela bar), da macinare al momento della consumazione con grammatura di gr. 7 di caffè ad ogni erogazione;
- bevande a base di caffè (tipo mokaccino, marocchino, ecc);
- caffè decaffeinato o ginseng;
- caffè d'orzo;
- latte – grammatura minima gr 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;
- cappuccino – almeno gr 7 di latte in polvere ad ogni erogazione;

- the – almeno gr 14 di the in polvere ad ogni erogazione;
- cioccolato – almeno gr 30 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione.

b) Bevande analcoliche fredde

- bevande in lattina: contenuto minimo cl. 33 destinate alla distribuzione automatica (potranno esser associate anche lattine da cl. 25);
- bevande in tetrapak (succhi di frutta, the normale, the alla pesca, the verde, spremute) cl. 20, prediligendo prodotti quelli con antiossidanti e ad alta concentrazione di frutta;
- bevande in PET (succhi di frutta, the normale, the alla pesca, the verde, spremute) da ml. 250, prediligendo prodotti quelli con antiossidanti e ad alta concentrazione di frutta min 80%;
- acqua oligominerale naturale e frizzante in PET da lt 0,5;
- altre tipologie di bevande.

c) Prodotti da forno e snacks in monoporzioni preconfezionate

- merende dolci e salate di primarie marche (prediligendo quelli con apporto calorico e grassi totali in etichetta e preferibilmente con i seguenti parametri: Kcal<150 per monoporzione, grassi totali <5g per monoporzione).

d) Prodotti freschi e salutarie in monoporzione

- yogurt intero o parzialmente scremato (bianco, alla frutta, ai cereali);
- panini, tramezzini, focacce e sandwiches di alta qualità (farcitura minima gr. 50 cad);
- macedonia di frutta di stagione (filiera corta)

I prodotti proposti dovranno possedere le seguenti caratteristiche generali:

- essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande;
- essere applicate ben visibili le etichette conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 109 del 27 Gennaio 1992), che esponano, in particolare, la denominazione legale e merceologica dei prodotti oggetto di distribuzione, loro composizione e modalità di conservazione, ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- contenere, in conformità alle normative vigenti in materia di alimenti, solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) il Concessionario dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica;
- essere di prima qualità, provenienti da ditte autorizzate ad essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario, con particolare attenzione al rispetto della catena del freddo per la corretta conservazione dei prodotti. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa;

- essere distribuite bevande ed alimenti di primaria produzione/marca (ove possibile di rilevanza nazionale), in conformità alla normativa di settore vigente ed a tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, per le tipologie ed ai prezzi massimi al consumatore indicati nel Capitolato;
- ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza; gli stessi dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

Il Concessionario dovrà rendere disponibile, in ogni distributore automatico, una percentuale non inferiore al 5% dei “box” complessivi in ciascuno disponibili, da destinare stabilmente a prodotti salati e dolci adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti per celiaci. L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Sia il Concessionario che l'Amministrazione concedente potranno richiedere **l'integrazione o sostituzione della gamma di prodotti offerti** e definiti in sede di gara decorso un anno dall'inizio del servizio.

Il Concessionario dovrà produrre, già in sede di gara, una lista dei prodotti che intende immettere in distribuzione con indicazione dei prezzi (in moneta e chiavetta), della marca e relative schede tecniche ivi compresa le indicazioni previste dall'etichettatura ai sensi del D.Lgs 109/1992 e l'etichettatura nutrizionale. La lista dei prodotti con l'etichettatura nutrizionale deve essere esposta all'esterno del distributore per permettere la lettura, prima della scelta.

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l'indicazione della merce e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta “Shelf-life” di prodotto, ossia “termine minimo di conservazione del prodotto”.

L'Amministrazione concedente si riserva in ogni momento la facoltà di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

ART. 7 - PREZZI MASSIMI APPLICABILI

I generi di consumo, che dovranno essere di prima qualità e conformi alle prescrizioni contenute all'art. 6 del presente Capitolato speciale d'oneri, non potranno superare i seguenti prezzi di vendita al pubblico:

| Tipologia del prodotto | Importo con moneta € | Importo con chiave € |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Bevande calde | 0,50 | 0,45 |
| Bevande arricchite, orzo e ginseng | 0,60 | 0,55 |
| Acqua in PET da cl. 50 naturale e frizzante | 0,50 | 0,45 |

| | | |
|--|------|------|
| Bevande fredde in PET da cl. 50 | 1,50 | 1,45 |
| Bevande fredde in lattina da cl. 33 | 1,00 | 0,95 |
| Bevande fredde in lattina da cl. 25 | 0,80 | 0,75 |
| Bevande i tetrapak da cl. 20 | 0,90 | 0,85 |
| Altre bevande fredde | 1,50 | 1,45 |
| Merendine dolci e salate preconfezionate | 1,00 | 0,95 |
| Snacks vari | 1,00 | 0,95 |
| Yogurt | 1,00 | 0,95 |
| Gelati | 1,20 | 1,15 |
| Panini/Tramezzini | 2,00 | 1,95 |
| Macedonia di frutta | 1,50 | 1,45 |

Per i prodotti non specificatamente individuati il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita inferiori o uguali a quelli praticati dai fornitori di medesime macchinette nelle principali aziende sanitarie/pubbliche della Regione Sardegna. E' facoltà dell'Azienda concedente chiedere al concessionario di dimostrare attraverso un'analisi di mercato, effettuata su un campione di min 5 aziende pubbliche (ASL - AO - Regione - Comuni - Province - Università - Ersu - ecc) e su singole classi di prodotto, che i suddetti prezzi applicati risultano \geq alla media aritmetica del campione.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato speciale d'oneri. In subordine, da quanto previsto:

- dall'offerta tecnica ed economica della ditta;
- dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice dei contratti);
- dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di attuazione al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- dalle altre disposizioni di legge e di regolamento sull'igiene degli alimenti e sulle norme specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchiature automatiche in vigore o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale.

ART. 8 - CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO

La durata delle concessioni è stabiliti in 5 anni.

Il Concessionario alla scadenza della concessione, dietro richiesta da parte dell'Amministrazione concedente sarà comunque obbligata a garantire il Servizio per ulteriori 6 mesi e fino all'individuazione di un nuovo affidatario.

Per quanto riguarda la **durata contrattuale** del servizio decorrerà dal **trentesimo giorno** successivo dalla data sottoscrizione del contratto; entro il termine di cui sopra dovranno essere installate e collaudate i distributori automatici. Sempre entro tale termine dovrà essere versato il primo canone anticipato semestrale.

I **successivi canoni** semestrali dovranno essere pagati entro **10 giorni** naturali e consecutivi dall'inizio del semestre successivo: qualora il giorno coincida con un giorno festivo, ricadrà nel primo giorno utile successivo.

Per i primi 6 mesi di contratto il Concessionario si intende **in prova** e, in caso di esito negativo del servizio derivante dal mancato rispetto delle norme contrattuali e/o da gravi inadempienze, L'Azienda concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di affidare il Servizio alla ditta risultata seconda migliore offerente.

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI

- **Attività di installazione**

Il Concessionario ha l'obbligo di installare e gestire i distributori automatici, nonché collocare e gestire gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità ed assumendosi a proprio carico tutte le relative spese.

Tutte le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni, contenute nell'Allegato 1, dovranno essere installate secondo il seguente calendario:

- **Lotto 1 – ASSL Cagliari** - Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- **Lotto 2 – ASSL Olbia** - Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

- **Attività di rifornimento**

Il Concessionario dovrà garantire per tutta la durata contrattuale:

- il **rifornimento costante** dei distributori e, in caso di chiamata, garantire l'approvvigionamento dei prodotti mancanti entro le 24 ore. Per quanto riguarda i P.O. le attività di rifornimento dovranno essere effettuate in orari di minor afflusso e nello specifico: entro le ore 7.30 per i rifornimenti effettuati di mattina e tra le ore 15.00 e le ore 16.00 per i rifornimenti effettuati di pomeriggio;
- alla **sostituzione dei prodotti confezionati** almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".

- **Attività di manutenzione**

Il Concessionario dovrà garantire, a proprie spese, la **manutenzione dei distributori automatici** ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi nonché ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Su tutti i distributori installati dovranno essere effettuati **periodici interventi di manutenzione preventiva**, con frequenza tale da garantire il costante funzionamento.

In caso di **guasto o cattivo funzionamento**, il Concessionario dovrà ripristinare la piena funzionalità degli stessi entro il termine massimo di **24 ore** dalla segnalazione del guasto. Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco o sia necessario un fermo macchina superiore alle 24 ore, il Concessionario dovrà sostituire il distributore entro e non oltre 48 ore dal momento di segnalazione del guasto.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato e con le modalità necessarie a recare il minimo disagio agli utenti e al personale dell'Amministrazione concedente. Tutte le movimentazioni delle apparecchiature per gli interventi di manutenzione o per qualsiasi altra necessità, dovranno avvenire in condizioni tali da non arrecare danni a persone e/o cose, ivi comprese le pavimentazioni e le strutture dei siti di posizionamento.

I distributori automatici che, nonostante gli interventi di manutenzione, continuino a presentare frequenti problematiche di erogazione o disfunzioni di vario genere, dovranno essere **sostituiti entro il termine di 5 giorni** lavorativi dalla specifica richiesta dell'Amministrazione concedente.

- **Attività di pulizia dei locali**

Il Concessionario dovrà provvedere alla **pulizia delle aree di pertinenza** dei distributori automatici e delle zone adiacenti (10 mq) e dei **contenitori porta rifiuti**.

In particolare dovranno essere forniti porta rifiuti (per ogni sito di cui all'Allegato 1: almeno un contenitore per **raccolta plastica e lattine** ed un contenitore per **raccolta indifferenziata**) che dovranno avere le seguenti caratteristiche: contenitore rigido riutilizzabile in polietilene ad alta densità, dotato di coperchio con apertura a pedale e ruote e con una capacità ricompresa tra i 100 e i 120 litri. I contenitori dovranno essere idonei alla raccolta differenziata, realizzati con materiale incombustibile e facilmente igienizzabile e ubicati nelle vicinanze dei distributori automatici installati, i quali dovranno essere mantenuti in buone condizioni igieniche, svuotati con la necessaria frequenza, curando il trasporto dei rifiuti sino alla scarica del Concessionario, e sostituiti qualora diventino inadatti allo scopo. Le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle previste dall'appalto dei servizi integrati ospedalieri.

La **frequenza delle attività di pulizia** e le attività di rimozione dei rifiuti dovranno avere carattere **giornaliero** e per quanto riguarda i P.O. dovranno essere effettuate negli stessi orari previsti per le attività di approvvigionamento dei distributori. Limitatamente ad eventuali aree con affluenza ridotta, è possibile concordare una frequenza differente con il Direttore d'esecuzione del contratto fermo restando che sarà necessario garantire almeno una frequenza settimanale e comunque ogni qualvolta venga riapprovvigionato il distributore.

Il Concessionario dovrà, altresì, assicurare la **manutenzione ordinaria** delle pareti su cui insistono i distributori, intendendosi per tale quella necessaria a mantenere le pareti dei locali nel perfetto stato di uso, in caso di imbrattamento causato dall'utilizzo dei distributori, e nelle condizioni ottimali di igiene ambientale. In caso di segnalazione da parte dell'Azienda concedente il Concessionario dovrà intervenire e risolvere la problematica nel termine massimo di giorni 5.

La **fornitura dei prodotti** occorrenti per la manutenzione e la pulizia sono a carico del Concessionario, il quale avrà la responsabilità dell'uso dei prodotti stessi, che dovranno essere assolutamente **privi di tossicità e biodegradabili**.

Il Concessionario sarà responsabile dei danni che, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, possano derivare ai locali medesimi o ad altre parti del fabbricato nelle quali risultano ubicate le macchine.

- **Call center e referente del Concessionario**

Il Concessionario dovrà indicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo di un proprio referente per la gestione delle emergenze e guasti. Il suddetto nominativo unitamente ai recapiti telefonici (numero di cellulare attivo 24 ore su 24 e numero verde o di rete fissa attivo dalle 9.00 alle ore 16.00) dovrà essere ben visibile su ogni distributore automatico.

ART. 10 - SISTEMA HACCP

Il Concessionario dovrà essere dotato di **manuale di autocontrollo** redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. 26.05.1997, n. 155.

Il Concessionario dovrà verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà, inoltre, prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

ART. 11 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Ai fini del **monitoraggio del servizio**, il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza semestrale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione (Distretto, Presidio, Reparto, Servizio, piano);
- data installazione;
- data di eventuale ritiro;
- erogazioni effettuate per singola macchina distributrice e per fasce di prezzo;
- totale consumi per tipologia di macchina distributrice e per classi di prodotto;
- periodo di rilevazione dati;

Il **resoconto** dovrà essere inviato all'Amministrazione concedente (SC logistica e Valorizzazione del Patrimonio e al DEC) entro il 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza semestrale a mezzo posta elettronica e all'indirizzo che verrà opportunamente comunicato. In casi di ritardata trasmissione, l'Amministrazione concedente procederà all'applicazione delle penali di cui all'art 18.

L'Amministrazione concedente potrà effettuare, in qualsiasi momento, **controlli a campione** sull'effettuazione delle erogazioni di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

L'Amministrazione concedente si impegna a:

- rilasciare, per quanto di propria competenza, e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, autorizzazioni e pareri per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal Concessionario per il presente appalto;
- indicare al Concessionario i siti o le sedi di installazione delle apparecchiature;
- garantire la predisposizione degli attacchi elettrici e la distribuzione di energia elettrica con oneri a proprio carico;
- esercitare l'attività di sorveglianza e monitoraggio attraverso i propri uffici o propri incaricati.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

- **rispettare la normativa** in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, nonché tutti i regolamenti e norme in materia di igiene e sanità e produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande;
- **rispettare i regolamenti** e le prescrizioni vigenti nelle strutture del concedente;
- fornire, prima dell'inizio del servizio, **l'elenco del personale addetto ai rifornimenti, manutenzioni** e altre attività connesse al servizio e ad aggiornare ogni eventuale variazione successiva;
- impiegare **personale qualificato** ritenuto idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto;
- **rispettare tutti gli obblighi** imposti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali relative al personale impiegato nel servizio, assumendosi i relativi oneri;
- applicare un **trattamento giuridico-retributivo previsto dai CCNL** e decentrati ed integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il servizio;

- **addestrare, formare ed aggiornare** in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande;
- garantire il **controllo delle materie utilizzate**, la pulizia durante il trasporto e la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alla normativa in materia (HACCP);
- far fronte agli **oneri** per qualsiasi **imposta o tassa** inerente e conseguente gli obblighi assunti con la presente concessione, sia vigenti, sia sopravvenienti nel corso della durata contrattuale
- effettuare una **ricognizione straordinaria** entro 30 giorni dall'inizio effettivo del servizio (e successivamente ricognizioni semestrali), tesa ad accertare l'esistenza di erogatori semiautomatici di bevande calde all'interno dei Reparti e/o Servizi amministrativi e i cui dati finali dovranno essere successivamente comunicati all'Amministrazione concedente. In caso dovessero essere rilevati erogatori di tale tipologia, il Concessionario potrà avanzare apposita richiesta per la loro rimozione e non potrà comunque richiedere nessun risarcimento e/o avanzare pretese nei confronti dell'Amministrazione concedente. Le ricognizioni dovranno essere svolte previa autorizzazione del responsabile della struttura di riferimento.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è direttamente responsabile:

- **dell'attività di distribuzione** dei prodotti e ne risponde al concedente e ad ogni altra autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia di qualità e integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento e bevanda;
- della **durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento** dei distributori e loro accessori;
- per **danni e infortuni causati a persone e/o cose** durante l'espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento, nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente Capitolato;
- per **danni e infortuni nei confronti di terzi** causati dal funzionamento dei distributori, da loro accessori e parti comunque ad essi riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata contrattuale.

ART. 15 - DOVERI DEL PERSONALE

Il personale che effettua il **rifornimento** dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R n. 327 del 26 Marzo 1980 " Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962 n. 283 e s.m.i o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R citato.

Il servizio dovrà essere espletato con **personale qualificato e ritenuto idoneo** a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni :

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- si adegui alle disposizioni impartite dal referente del Servizio Acquisiti ed al rispetto delle norme di cui al D.lgs 626/94 e s.m. e i.;

- comunichi immediatamente ai referenti dell'amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio.
- il personale dell'impresa dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'amministrazione concedente non è responsabile per i danni eventualmente causati alle apparecchiature che possono derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.

Il Concessionario è responsabile dei danni verso persone e/o cose comunque verificatisi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'amministrazione concedente.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o del proprio personale con un massimale minimo di euro 2.500.000,00, suddiviso in euro 1.500.000,00 per danni a persone ed euro 1.000.000,00 per danni a cose.

La copertura deve essere esente da franchigia. La polizza dovrà avere una durata pari alla durata della concessione e dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto.

ART. 17 - PENALI

L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il corretto espletamento del servizio descritto all'articolo 2 e seguenti del presente Capitolato.

Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione concedente applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

Le penali saranno calcolate su ogni infrazione accertata sul singolo distributore automatico e secondo i parametri di seguito indicati:

- **mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato:** penale giornaliera pari 1% del canone semestrale da corrispondere e calcolata per gli effettivi giorni di ritardo (giorni naturali e consecutivi) e comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo, pena la risoluzione del contratto di concessione;
- **ritardo nell'installazione delle macchinette distributrici rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato:** penale giornaliera pari 1% del canone semestrale da corrispondere e calcolata per gli effettivi giorni di ritardo (giorni naturali e consecutivi) e rispetto alla singolo distributore;
- **aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti comunicati all'Amministrazione concedente:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 50,00;
- **mancata trasmissione nei termini previsti dei report inerenti i consumi semestrali delle macchine distributrici:** applicazione penale giornaliera pari 0,3% del canone semestrale da corrispondere e calcolata per gli effettivi giorni di ritardo (giorni naturali e consecutivi).
- **distribuzione di generi alimentari non compresi nella tra quelli autorizzati dall'Amministrazione concedente:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 100,00.
- **ritardi nel ripristino della funzionalità dei distributori su segnalazione guasto (entro 24 ore):** penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- **mancata sostituzione del distributore per fermo macchina (entro 48 ore):** penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di mancata installazione del nuovo distributore;
- **mancata sostituzione del distributore mal funzionante nonostante gli interventi di ripristino della funzionalità (entro 5 giorni):** penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di mancata installazione del nuovo distributore;
- **insufficiente o non adeguata pulizia ed igienizzazione delle aree attigue ai distributori automatici (10 mq):** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 150,00;
- **mancata fornitura dei porta rifiuti richiesti o fornitura con caratteristiche diverse da quelle indicate nel Capitolato:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 150,00;
- **mancato ritiro dei rifiuti o mancata effettuazione della raccolta differenziata:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 100,00;
- **utilizzo di prodotti tossici o non biodegradabili per le attività di pulizia:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 250,00;
- **mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sulle pareti:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 100,00. In caso di segnalazione da parte dell'Azienda concedente la penale sarà di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo ai tempi indicati nel presente capitolato;
- **mancata rispetto degli orari di approvvigionamento e pulizia relativamente ai soli P.O.:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 100,00;
- **mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo:** per ogni infrazione accertata, penale pari ad euro 150,00;

L'Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione all'appaltatore, per mezzo di posta certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l'Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Amministrazione concedente applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine all'appaltatore per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che dovrà essere applicato in tutte le sue parti nell'esecuzione del servizio in oggetto, con particolare riferimento alla individuazione del Responsabile Esterno dei Trattamenti e della nomina dei relativi Incaricati dei Trattamenti.

Il Concessionario dovrà impegnarsi con l'Azienda concedente al rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra menzionata. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa legge.

Il Concessionario è tenuto inoltre ad osservare e far osservare al proprio personale, le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Azienda concedente, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascuna persona addetta al servizio oggetto del contratto di Servizio.

È fatto assoluto divieto al Concessionario ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività di servizio, per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente appalto sarà risolto a solo giudizio dell'Azienda concedente con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario a mezzo raccomandata A/R o PEC, escludendo qualsiasi pretesa d'indennizzo da parte del Concessionario che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio imputabile al Concessionario;
- perdita da parte del Concessionario dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al Concessionario subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l'attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento fatturerei canoni dovuti;
- violazione da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del Contratto;
- gravi, ripetute e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e del regolare svolgimento del servizio. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione della servizio tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Azienda concedente sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda concedente.

Inoltre i locali di proprietà dell'Azienda concedente, messi a disposizione del Concessionario, saranno assunti sotto la responsabilità di quest'ultimo, il quale dovrà rimborsare o ripristinare lo stato di fatto per i danni arrecati e direttamente imputabili allo stesso.

Le controversie insorte non esimono il Concessionario dall'esecuzione del contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e il Concessionario è considerato responsabile di eventuali danni causati all'Azienda concedente, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell'interruzione.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

In caso di aggiudicazione il Concessionario dovrà prestare apposita cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, valida per fino a 30 gg successivi alla scadenza della garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa:

L'Azienda concedente:

- ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
- ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all'5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all'Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti, unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' **ammesso il subappalto** nel pieno rispetto e nelle modalità indicate dall'art. 174 del Codice dei contratti. Il Concessionario, in sede di offerta indica le parti del contratto che intende subappaltare a terzi.

È **vietata la cessione** a terzi del contratto, in tutto o in parte, salvo quanto disposto dall'art. 175, comma 1, lett. d), del Codice, pena la risoluzione dello stesso con escussione della garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni e delle spese arretrate all'Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Azienda concedente le ditte titolari di subContratto,.

Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda concedente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della concessione e alla sottoscrizione del contratto e collaudo positivo dei distributori installati, la ASL di Sassari e l'Università degli Studi di Sassari, comunicheranno gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 25 - FORO E CLAUSOLE FINALI

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Operatore Economico e l'Azienda per le specifiche attività e l'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.